REGOLAMENTO (CEE) N. 1576/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 500/84 recante ripartizione dei contingenti di importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 349/84 del Consiglio del 6 febbraio 1984, recante sospensione delle concessioni tariffarie ed aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America e recante istituzione delle restrizioni quantitative applicabili ad altri prodotti originari di detto paese (1), modificato con regolamento (CEE) n. 1346/84 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 500/84 della Commissione (3), i contingenti d'importazione fissati per alcuni prodotti originari degli Stati Uniti d'America sono stati suddivisi in due aliquote, di cui la prima è ripartita tra gli Stati membri e la seconda costituisce una riserva comunitaria;

considerando che, per due dei prodotti oggetto dei regolamenti, è necessario ricorrere alla riserva comunitaria per far fronte ad una urgente necessità di approvvigionamento manifestatasi in alcuni Stati membri;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1346/84 suddetto, il Consiglio, per meglio tener conto dell'andamento del tasso di cambio dollaro-ECU, ha tra l'altro modificato i contingenti d'importazione; che, lasciando impregiudicata la ripartizione dell'aumento che ne deriva, è necessario destinare immediatamente una parte di tale aumento alle esigenze di approvvigionamento di cui al paragrafo precedente per uno dei prodotti in questione;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 500/84 è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 131 del 17. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 57 del 28. 2. 1984, pag. 7.

ALLEGATO

Codice Nimexe	Contingenti comunitari (migliaia di ECU)	Riserva ± 10 % (migliaia di ECU)	50 % dell'aumento in conformità del regolamento (CEE) n. 1346/84 (migliaia di ECU)	Totale da assegnare (migliaia di ECU)	in migliaia di ECU							
					D	F	I	BNL	UK	IRL	DK	GR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39.02-09	9100	900 (1)	850	10850	2285	765	1720	2360	1915	550	350	5
97.06-33, 34	3900	400 (2)	—	4300	2380	498	540	250	77	0	8	0

(1) Viene stanziata la somma di 900 000 ECU.

(2) Dopo la ripartizione rimangono nella riserva 147 000 ECU.